

Comune di Sant'Agata Li Battiati



Città metropolitana di Catania

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 11 del 16/12/2021

OGGETTO: **Parere su proposta di approvazione piano di rientro dal disavanzo di amministrazione 2019, ex art. 188 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in seguito all'approvazione dell'articolo 52 inserito in sede di conversione in legge del DL 76/2021, che ha consentito di articolare il ripiano del disavanzo da FAL di cui al D.L. 35/2013 in un arco temporale di 10 esercizi, a decorrere dal 2021.**

L'Organo di Revisione, composto dal **Dott. Santo Palermo**, quale Presidente, dal **Dott. Ignazio Pluchino** e dal **Dott. Angelo Emanuele Castro**, quali componenti, nominati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 13/09/2021;

Vista

la richiesta pervenuta dal Responsabile del Servizio Finanziario, con la quale si chiede di esprimere il parere in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto **“Approvazione piano di rientro dal disavanzo di amministrazione 2019, ex art. 188 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in seguito all'approvazione dell'articolo 52 inserito in sede di conversione in legge del DL 76/2021, che ha consentito di articolare il ripiano del disavanzo da FAL di cui al D.L. 35/2013 in un arco temporale di 10 esercizi, a decorrere dal 2021**

Visti:

- l'articolo 186 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267 e successive modifiche e integrazioni, che stabilisce che:

1. Il risultato contabile di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio.

1-bis. In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione è determinato l'importo del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce.

- l'articolo 187, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267 e successive modifiche e integrazioni, che stabilisce che: ...omissis. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di

amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a sé stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188;

- l'articolo 188, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, che stabilisce che:

1. L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ai fini del rientro, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, contestualmente, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza. La deliberazione, contiene l'analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo, l'individuazione di misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante ecc.;

Viste

le due Sentenze della Corte Costituzionale nn. 4/2020 e 80/2021, in tema di durata del piano di rientro per il disavanzo da FAL (anticipazioni di liquidità di cui al D.L. 35/2013 e successivi rifinanziamenti);

Preso atto che:

- il comune di Sant'Agata Li Battiati ha beneficiato dell'anticipazione di liquidità di cui al D.L. 35/2013 e che, conseguentemente, viene a trovarsi in disavanzo generato da impatto FAL - per € 1.059.313,00, ovvero il valore minimo tra la variazione del FAL e peggioramento del disavanzo (in valore assoluto) riportato in colonna L della tabella di riparto (All. 1) - di cui all'art 52, comma 1-bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n.73, convertito con legge 23 luglio 2021, n.106;
- oggetto del ripiano è il maggior disavanzo di € 1.059.313,00, registrato a rendiconto 2019 rispetto all'esercizio precedente, e derivante dalla riallocazione delle somme relative alle anticipazioni di liquidità di cui al D.L. 35/2013, che, in forza dell'art 52, che può essere ripianato in quote costanti entro il termine massimo di 10 anni.
- che il valore complessivo del disavanzo nel triennio 2021-2023 ammonta ad € 317.793,90 ed è ripianato per € 264.384,00 (pari al contributo ricevuto) nel 2021, mentre per la parte restante di € 53.409,90 viene posta a carico del bilancio nell'anno 2023, come da variazione adottata con deliberazione di G.M. n. 86 del 30.11.2021 sottoposta alla ratifica del Consiglio Comunale;

Visto

il comma 1-ter dell'art 52 introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 che individua le nuove modalità di iscrizione del FAL come segue:

- sul bilancio di previsione 2021-2023, come da variazione già adottata con deliberazione di G.M. n. 86 del 30.11.2021 sottoposta alla ratifica del Consiglio Comunale, la rata annua di anticipazione di liquidità dell'esercizio 2021, pari ad €. 92.717,70, originariamente alimentata

con l'avanzo di amministrazione, viene ora finanziata con risorse correnti; dando atto che per gli esercizi 2022 e 2023 la rata annua di FAL è finanziata con risorse correnti;

- in sede di rendiconto il minore accantonamento derivante da FAL (quota capitale rimborsata) viene inserito nel risultato contabile di amministrazione nella quota accantonata dello stesso risultato come "Utilizzo fondo anticipo liquidità" e viene applicato al bilancio di previsione dell'esercizio successivo (solamente alla prima annualità del bilancio di previsione ed a partire dal 2022, alla lettera H del prospetto degli equilibri), anche prima dell'approvazione del rendiconto. Tale applicazione non può però finanziare il rimborso dell'anticipazione di liquidità stanziata al titolo IV della spesa; essa concorre, senza alcuna destinazione specifica, all'equilibrio di parte corrente del bilancio di previsione. Tale affermazione è rafforzata dalla previsione di una specifica sezione da inserire nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto, in cui dare evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità. Tale previsione implica l'esigenza di indicare, nell'ambito delle risorse correnti, qual è la fonte di copertura di tali rate.

Vista

- la proposta di deliberazione di C.C. n. 11 del 21.10.2021 avente ad oggetto "**Piano di rientro dal disavanzo di amministrazione 2019 ex art. 188 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Effetti e ricadute sul conto del bilancio di previsione 2021/2023 in seguito all'approvazione dell'articolo art 52 inserito in sede di conversione in legge del DL 76/2021 che ha consentito di articolare il ripiano del disavanzo da FAL di cui al D.L. 35/2013 in un arco temporale di 10 esercizi, a decorrere dal 2021**", contenente, tra l'altro, variazioni al bilancio di previsione 2021-2023 e non adottata dall'organo consiliare entro la scadenza di legge del 30 novembre 2021;
- la **deliberazione di Giunta Municipale n. 86 del 30.11.2021**, sottoposta alla ratifica del Consiglio Comunale, avente ad oggetto "**Variazioni al bilancio di previsione 2021/2023 ai sensi dell'art.175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000**", con cui sono stati stanziati sul bilancio di previsione 2021-2023 gli importi relativi all'assegnazione, e al suo utilizzo, per la copertura del disavanzo da FAL;

Visto

- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento di contabilità;

Esprime

Parere favorevole alla proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale di "**Approvare il piano di rientro del maggior disavanzo del comune di Sant'Agata Li Battiati** - derivante dalla riallocazione delle somme relative alle anticipazioni di liquidità disposte dal D.L. n. 35/2013 - registrato a rendiconto 2019 rispetto all'esercizio precedente e come risultante dalla tabella di riparto allegata all'art. 52, comma 1-ter, della Legge 23 luglio 2021, n. 106 per un importo pari ad € 1.059.313,00 (All. 1) a fronte del quale è stato concesso un contributo di € 264.384,00 i cui stanziamenti sul bilancio di previsione 2021-2023 sono stati adeguati con la deliberazione di G.M. n. 86 del 30.11.2021, sottoposta alla ratifica del Consiglio comunale;

Data 16/12/2021.

L'Organo di Revisione

Dott. Santo Palermo *
Dott. Ignazio Pluchino *
Dott. Angelo Emanuele Castro *

(*) : Firmato digitalmente